

La pronuncia della Suprema Corte oltre che radicare il proprio fondamento sul precedente del 1997 (Cfr. Cass. n. 8328 del 1997) pone le proprie basi nella consolidata interpretazione delle norme codicistiche in tema di conclusione del contratto.

L'art. 1326 del Codice Civile deve essere interpretato in relazione a quanto disposto dagli artt. 1335, 1350 e 1351 C.C. che impongono che la comunicazione dell'intervenuta accettazione possa avvenire ed essere provata in qualsiasi modo.

Le regole codicistiche pertanto pongono l'accento sul concreto raggiungimento della prova della conoscenza dell'accettazione della proposta da parte del proponente.

Essa non deve essere necessariamente raggiunta per iscritto.

Ecco allora che la telefonata non può a priori essere considerata strumento inidoneo al perfezionamento di un negozio giuridico, ma, laddove le parti riescano a dimostrare la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione dell'oblato questa può costituire valido modello di conclusione contrattuale.

Ci si domanda se tale pronuncia possa definitivamente consacrare la legittimità della conclusione telefonica di contratti di utenza, ma la tematica deve essere necessariamente coordinata con la legislazione e le circolari delle Autorità Garanti poste a tutela dei diritti del consumatore.